

Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 7 luglio 2022, alle ore 18.00, in convocazione unica, si riunisce nei locali della Associazione CB Radioamatori Molise, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere il seguente Ordine del giorno:

- Modifiche dello Statuto, per adeguamento al D.Lgs 117/2017.

Sono presenti: Sammartino Serafino, Tannetta Giovanni, Tannetta Angela, Di Iusto Elia, Farinero Renato, Paolino Antonio, Paolino Apostino, Baccipa Ines, Baccà Roberto, Giuliano Antonio, Sammartino Michele, Sammartino Andrea, Luceri Aldo, Cammaro Luigi, Foropone Gildo, Di Vito Antonio, Granata Antonio, Cammaro Monica, Fadda Vincenzo, De Gugorio Lucia, Di Santo Simona, Di Girolamo Bruno, Avogno Nando. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità decide di approvare le modifiche dello statuto così come allegato al presente verbale, seguendo le direttive del D.Lgs 117/2017.

Alle ore 20.30 l'assemblea viene sciolta.

Il Presidente
[Firma]



Il segretario
[Firma]

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]
[Firma]

Vincenzo Fadda

De Gugorio Lucia
Avogno Nando
Di Iusto Elia
Cammaro Monica
Baccà Roberto
Tannetta Angela

Reg. € Agenzia delle Entrate UT & Campobasso
Ipot. € Esenzia registrazione il 26/07/22
Cat. € Al. 862 Serie 3
Totale € ESENTE Delega di pagamento del ESENTE



L'impiegata delegata
Anna MASELLI (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Delli Colli

STATUTO
"ASSOCIAZIONE C.B. - RADIOAMATORI MOLISE O.D.V." - ETS



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione senza personalità giuridica denominata: **"ASSOCIAZIONE C.B. - RADIOAMATORI MOLISE ODV"**.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione **"ASSOCIAZIONE C.B. - RADIOAMATORI MOLISE ODV"** anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

"L'Associazione C.B. - RADIOAMATORI MOLISE ODV" ha sede legale in **Via Garibaldi, 106/b**, nel Comune di **Campobasso** e opera nel territorio della Regione Molise. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche **"Associazione"**) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione "C.B. - RADIOAMATORI MOLISE ODV" esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione, onde attuare l'attività di cui al comma precedente, si prefigge di:

- coordinare ed approfondire le ricetrasmissioni su frequenze radio C.B., Radioamatoriali e Civili consentite ai fini di mutuo soccorso, nel campo della Protezione Civile e, comunque, per pubblica utilità in collaborazione con le Autorità preposte;
 - ampliare il settore di intervento radiantistico radunando i radioamatori interessati alle frequenze VHF, UHF ed SHF per lo scambio di reciproche esperienze e studi e per un continuo aggiornamento in materia;
 - promuovere ogni possibile attività radioamatoriale nello specifico campo della sperimentazione;
 - procedere alla installazione e gestione di ponti radio ripetitori, attenendosi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
- adoperarsi fattivamente perché sia fatto un corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.



Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

La qualità di associato si perde anche per morosità, che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, o per indegnità, che verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Mia', 'Della', 'Rocher', 'Cun', 'Fah', 'De Gu', 'Gaudin', 'M. W. C. A.', 'Gru', 'T. M. C. S.', and 'Gryl']

*Pick
at
apple
Hog
P*

- te Cam
e T L

7/14

DM

te D. S.
A. P. R.

ta
la

di *D. Gu*

[illegible]

No. 10

9/15/85

James
Fryer

gli

nti

e

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe non superiori a 3 (tre).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di **7 (sette)** membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, per la durata di anni **3 (tre)** e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

La convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere effettuata mediante lettera, fax, e-mail, app di messaggistica, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito anche un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso o rimborso è dovuto ai membri del Consiglio per le mansioni inerenti la carica ricoperta.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica **3 (tre)** anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 21
(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dal Circolo ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il bilancio di esercizio e i rendiconti di cui sopra, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 30

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblee), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 32

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

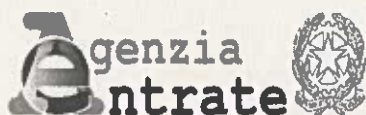
Campobasso, 16/07/2022



L'impiegata delegata
Annalisa MASELLI^(*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Delli Colli

Annalisa Maselli



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI
CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**
Oggetto: **REGISTRAZIONE VERBALE APPROVAZIONE E STATUTO
ASSOCIAZIONE PER ADEGUAMENTO A NORMATIVA TERZO SETTORE N.
842/3/2022**
Classificazione:
Mittente: **ASSOCIAZIONE C.B. - RADIOAMATORI MOLISE ODV - ETS**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0045397**
Data: **14/07/2022 09:04:40**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT CAMPOBASSO - DP
CAMPOBASSO**



L'impiegata delegata

Annalisa MASELLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Delli Colli

3

842

14/07/2022

0,00

TRD22L000842000BB

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TRD